

**REGOLAMENTO SULL’AFFIDAMENTO DEI
CONTRATTI SOTTO SOGLIA E IL CONFERIMENTO
DEGLI INCARICHI PROFESSIONALI E DI
CONSULENZA DELLA FEDERAZIONE NAZIONALE
DEGLI ORDINI DEI CHIMICI E DEI FISICI**

(aggiornato al D. Lgs. 36/2023)

Approvato con deliberazione n. IX.012/24 del 5 luglio 2024

SEZIONE I

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri per l'affidamento dei contratti per i quali è possibile procedere ai sensi dell'art. 50 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al d.lgs. 36/2023 (di seguito anche denominato "Codice"), con esclusione degli aspetti procedurali ed esecutivi già disciplinati dal Codice stesso, cui dinamicamente si rinvia.
2. Tutte le norme del presente Regolamento sono ispirate alla salvaguardia della qualità delle prestazioni acquisite dalla Federazione Nazionale e mirano ad assicurare la tempestività dei processi di acquisto, con modalità semplificate, ma garantendo il rispetto dei principi di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa nonché a tutti i principi di cui agli articoli da 1 a 12 del Codice.
3. Ai fini del presente Regolamento, per 'Stazione Appaltante' si intende la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF).
4. Tutti gli importi indicati nel presente regolamento e vevoli come soglie, o limiti di competenza, si intendono IVA ed oneri di legge esclusi.

Art. 2 - Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre la documentazione afferente alle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese, valorizzandone il potenziale.

Art. 3 - Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trovano applicazione le disposizioni in materia di trasparenza e pubblicità previste dal Codice, dal d.lgs. 33/2013 e dalla disciplina comunque applicabile.

2. Tutte le procedure di appalto il cui valore sia superiore ad Euro 5.000,00 devono essere svolti facendo ricorso a piattaforme autorizzate e, sino all'implementazione di una propria piattaforma dedicata o la sottoscrizione di specifica convenzione, tramite MEPA.

Art. 4 - Principio di rotazione

1. La FNCF si impegna a rispettare il criterio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcune imprese.

2. L'applicazione del principio di rotazione non può essere aggirata mediante ricorso a:

- a. arbitrari frazionamenti delle commesse o delle fasce;
- b. ingiustificate aggregazioni o strumentali determinazioni del calcolo del valore stimato dell'appalto;
- c. alternanza sequenziale di affidamenti diretti o di inviti agli stessi operatori economici.

3. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti disposti in favore del contraente uscente e nei soli casi in cui non trovino applicazione le specifiche eccezioni alla sua applicazione di cui ai commi che seguono.

4. Ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice è comunque consentito derogare all'applicazione del principio di rotazione per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro.

5. Ai sensi dell'art. 49, comma 3 del Codice, la rotazione si attua alle fasce di valore economico definite al successivo art. 5; il divieto di affidamento al contraente uscente si applica esclusivamente con riferimento a ciascuna singola fascia.

6. In casi motivati con riferimento alla struttura del mercato e alla effettiva assenza di alternative, nonché di accurata esecuzione del precedente contratto, il contraente uscente può essere reinvitato o essere individuato quale affidatario diretto.

7. Ove per esigenze sopravvenute sia necessario acquisire servizi connessi con altri già affidati ad un determinato operatore economico è consentito l'affidamento del contratto a quest'ultimo quando la Stazione Appaltante rilevi che l'eventuale esperimento di un'indagine di mercato o di una procedura volta ad individuare un nuovo operatore comporti un maggiore aggravio in termini di costi e tempi rispetto all'affidamento diretto,

purché complessivamente il valore delle commesse affidate sia inferiore alla soglia comunitaria e siano richieste le eventuali integrazioni documentali previste dalla normativa vigente.

8. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione quando l'indagine di mercato sia stata effettuata senza porre limiti al numero di operatori economici in possesso dei requisiti richiesti da invitare alla successiva procedura negoziata, ai sensi dell'art. 49, c. 5, del Codice.

Art. 5 - Individuazione delle fasce di importo ai fini della rotazione

1. Salva l'ipotesi di proroga tecnica, tenuto conto di quanto disposto all'art. 49 del Codice, sono di seguito individuate, con riferimento agli affidamenti diretti e ai fini dell'applicazione del principio di rotazione, le seguenti fasce economiche; per l'effetto, il principio di rotazione stesso si applica con riferimento a ciascuna fascia.

Fascia	BENI E SERVIZI
A	> € 5.000 e < € 15.000
B	> € 15.000 e < € 30.000
C	> € 30.000 e < € 40.000
D	> € 40.000 e < € 80.000
E	> € 80.000 e inferiore alla soglia per l'affidamento diretto

Art. 6 - Deliberazione della Federazione Nazionale e Responsabile Unico di Progetto

1. La Federazione Nazionale può deliberare, nei limiti e nelle forme previsti dalla legge vigente e dal presente Regolamento, l'acquisizione di lavori, servizi o forniture.

2. La Federazione Nazionale, quando delibera l'affidamento di lavori, servizi o forniture, ovvero quando delibera di conferire un incarico individuale, nomina, in via ordinaria tra il personale dell'Ente inquadrato come dirigente, un responsabile unico di progetto per le fasi dell'affidamento, della stipula e dell'esecuzione del contratto, nonché per il conferimento degli incarichi individuali, nei limiti espressamente previsti dalla delibera della Federazione Nazionale (di seguito, il "Responsabile Unico").

3. È fatta salva la facoltà della Federazione Nazionale, in relazione alla propria organizzazione interna, alla propria strutturazione in settori organici e in considerazione della complessità delle materie oggetto del presente Regolamento, di attribuire ad un apposito Ufficio o a un'apposita figura, con deliberazione di carattere generale e programmatico o con apposito Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici e delle funzioni del personale della Federazione Nazionale, le attività procedurali di cui al presente Regolamento.

4. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente Regolamento, anche per gli acquisti standardizzabili e/o ricorrenti, la Federazione Nazionale può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto del titolo II del presente Regolamento, che può contemplare anche l'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico ad un apposito Ufficio o ad un'apposita figura, ai sensi del precedente comma 3, con cadenza biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti annuali.

5. Per esigenze di maggior trasparenza, flessibilità e celerità dell'Ente, la Federazione Nazionale, nell'ambito della delibera di cui al comma precedente, potrà determinare la predisposizione, ad opera del RUP e sulla base di appositi avvisi, di elenchi e/o albi di fornitori, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti nel presente Regolamento.

6. In seguito alla deliberazione di cui ai precedenti commi, la procedura di rinvenimento del terzo contraente, la fase istruttoria nonché tutti gli atti successivi ad essa vengono svolti dal Responsabile Unico individuato, eventualmente coadiuvato nelle attività materiali da altro personale dipendente dell'Ente, nel rispetto degli indirizzi espressi nella delibera della Federazione Nazionale e del Regolamento concernente l'organizzazione degli uffici e delle funzioni del personale della Federazione Nazionale. In assenza del dirigente, la Federazione Nazionale designa il funzionario di grado più alto come RUP.

7. La Federazione Nazionale, per il tramite del Responsabile Unico, assicura che le procedure di cui al presente Regolamento avvengano nel rispetto del principio di massima trasparenza, anche mediante pubblicazione degli atti sul sito istituzionale della Federazione Nazionale, nella sezione "Amministrazione trasparente – Bandi di gara e Contratti" a cura del Responsabile Unico, ferme restando le espresse deroghe stabilite per legge e indicate nel presente Regolamento.

8. Al Responsabile Unico è comunque attribuito il potere di procedere ad acquisti diretti di beni e servizi necessari per il funzionamento dell'ente, per un valore pari o inferiore ad Euro 5.000,00 per ciascun affidamento. Di tali affidamenti verrà effettuata rendicontazione semestrale al Comitato Centrale.

SEZIONE II

Art. 7 Acquisti di importo inferiore a € 40.000,00

1. Negli appalti di servizi e forniture il cui valore sia inferiore ad Euro 40.000,00 si procede sempre all'affidamento diretto "puro", attraverso la richiesta di preventivo ad un unico operatore economico nel rispetto dei principi di massima tempestività e semplificazione, salvo che il RUP non ritenga necessaria una preliminare indagine di mercato da svolgersi anche informalmente.

2. L'operatore economico scelto deve essere in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali e può essere individuato anche tra gli iscritti nell'elenco fornitori del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione. Al fine della verifica del possesso delle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, il RUP, in relazione all'oggetto del contratto:

a) per forniture e servizi standardizzati offerti da operatori economici di notoria fama nazionale o internazionale e di comprovata affidabilità, può ritenere implicito tale requisito ovvero acquisire informazioni nel profilo aziendale dell'operatore economico presente sul proprio sito internet;

b) per servizi e prestazioni intellettuali, può richiedere all'operatore economico da consultare una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento a corredo del preventivo.

3. L'affidamento è effettuato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2 del Codice, con la quale il RUP:

a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;

b) individua il contraente e le ragioni della sua scelta, in base alle esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

d) attesta il rispetto del principio di rotazione, ove non derogabile.

4. Dato l'importo esiguo dell'affidamento, non è richiesta la garanzia definitiva.

5. Annualmente la FNCF procede, previo sorteggio di un campione del 10% degli affidamenti effettuati. Si applica in caso di mancata conferma del possesso dei requisiti l'art. 52, comma 2 del Codice.

Art. 8 - Acquisti di importo pari o superiore a € 40.000 e inferiore a € 140.000

1. Al fine di garantire la concorrenza e il rispetto del principio di economicità, il RUP procede all'affidamento diretto previa consultazione di operatori economici, senza che ciò implichi l'esperimento di una gara in senso stretto né l'applicazione di criteri di aggiudicazione in senso tecnico. L'individuazione del miglior contraente rimane discrezionale, pur dovendosi rispettare i principi generali e l'obbligo di motivazione sulle ragioni della scelta.

2. Il RUP consulta gli operatori economici tramite indagini di mercato pubblicate sulla piattaforma MEPA e/o sul profilo del committente: gli operatori interessati presentano, a corredo del preventivo, una dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 contenente le pregresse esperienze maturate nell'ambito dell'oggetto dell'affidamento, oltreché il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

3. Il RUP procede alla comparazione dei preventivi valorizzando nella valutazione l'esperienza pregressa idonea all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli aspetti qualitativi e il prezzo.

4. L'affidamento è realizzato tramite decisione a contrarre semplificata ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice con la quale il RUP:

- a) individua l'oggetto e l'importo dell'affidamento;
- b) individua il contraente e motiva le ragioni della sua scelta;
- c) attesta la congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione.

5. Il RUP può non richiedere la garanzia definitiva, motivando nella decisione a contrarre, avuto riguardo, tra l'altro:

- a) alla notoria affidabilità del contraente;
- b) all'esecuzione istantanea del contratto (es. forniture di beni o prestazioni di breve durata).

Art. 9 - Controlli e stipula

1. Tenuto conto di quanto previsto all'art. 52 del Codice, nella tabella che segue sono individuate le modalità di verifica dei requisiti dichiarati dagli operatori in sede di procedura di affidamento.

Fattispecie	Modalità di controllo
A) Affidamenti di valore inferiore a € 40.000	<p>Gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il possesso dei requisiti richiesti. Il RUP provvede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 10% degli affidamenti diretti infra € 40.000 disposti nel corso dell'anno solare arrotondato all'unità superiore.</p> <p>Quando in conseguenza della verifica non sia confermato il possesso dei requisiti dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo di 6 mesi, decorrenti dall'adozione del provvedimento.</p>
B) Affidamenti di valore pari o superiori ad € 40.000,00	<p>Gli operatori economici attestano con DGUE il possesso dei requisiti richiesti. A valle della procedura, il RUP provvede alla verifica di quanto dichiarato ai sensi del d.lgs. 36/2023.</p>

2. La stipula dei contratti sottosoglia avviene in forma digitale, secondo le modalità di cui all'art. 18 del Codice.

SEZIONE III

Art. 10 - Incarichi professionali e di consulenza ad esperti qualificati

1. Conformemente all'art. 7, comma 6 del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e fermo restando quanto previsto dall'art. 7, comma 5bis del Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per esigenze a cui non è possibile far fronte con personale dipendente, la Federazione Nazionale può deliberare di conferire incarichi di lavoro autonomo ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento alla Federazione Nazionale e ad obiettivi progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente;

b) la Federazione Nazionale deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;

c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;

d) devono essere preventivamente determinati durata, oggetto e compenso della collaborazione; non è ammesso il rinnovo; l'eventuale proroga dell'incarico originario è consentita, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico.

2. Salvo quanto previsto espressamente nell'art. 16, devono essere inoltre garantite:

a) la parità nel diritto di accesso a tutti coloro interessati ad operare con la Federazione Nazionale;

b) la trasparenza nella scelta del candidato cui affidare in concreto l'incarico.

Art. 11 - Individuazione del fabbisogno

1. La Federazione Nazionale, accertati i requisiti indicati nell'articolo 13, delibera, ai sensi dell'articolo 6 del presente Regolamento, di conferire un incarico di lavoro autonomo o di collaborazione occasionale.

2. La Federazione, tenuto conto delle disponibilità di bilancio e dei prezzi di mercato, deve

specificare nella delibera:

- a) il tipo di professionalità richiesta e la eventuale specializzazione, anche universitaria, richiesta;
 - b) l'oggetto dell'incarico;
 - c) il compenso massimo;
 - d) la durata dell'incarico.
3. Nell'assegnazione dell'incarico si deve dare atto che esiste proporzione fra il compenso corrisposto all'incaricato e l'utilità conseguita dall'Ente.
4. Al fine di garantire una maggior efficienza dell'attività disciplinata nel presente regolamento, la Federazione Nazionale può adottare una deliberazione quadro, di carattere generale e programmatico, concernente il fabbisogno dell'Ente circa le prestazioni oggetto della presente sezione del Regolamento, che può contenere gli elementi essenziali individuati al comma 2 del presente articolo, all'attribuzione delle funzioni di Responsabile Unico, con cadenza biennale e, ove necessario, successivi aggiornamenti annuali.
5. La Federazione Nazionale, nell'ambito della delibera di cui al comma precedente, potrà determinare la predisposizione, ad opera del RUP e sulla base di appositi avvisi e di procedure comparative, di elenchi ed albi di personale altamente qualificato, in possesso di determinati requisiti e appositamente selezionato, da cui attingere nel rispetto dei principi previsti in materia di collaborazioni esterne dall'ordinamento.

Art. 12 - Avviso di conferimento dell'incarico

1. Il Responsabile Unico, avendo riguardo della deliberazione della Federazione di cui all'articolo 11, predispone un apposito avviso di conferimento dell'incarico e lo pubblica sul sito istituzionale.
2. L'avviso deve contenere:
 - a) l'estratto della deliberazione consiliare relativo al conferimento dell'incarico;
 - b) l'indicazione della tipologia di incarico da conferire;
 - c) gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione con l'indicazione degli eventuali documenti dimostrativi o della eventuale

autocertificazione da allegare

al curriculum e/o all'offerta;

d) la durata dell'incarico e gli eventuali periodi di sospensione della prestazione;

e) le modalità di realizzazione;

f) il compenso massimo per la prestazione (ivi compresi il trattamento fiscale e previdenziale e la periodicità del pagamento);

g) i criteri attraverso i quali avviene la comparazione;

h) il termine e le modalità per presentare il curriculum;

i) il termine per la conclusione del procedimento e per il conferimento dell'incarico;

j) l'invito a dichiarare di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso o, in caso contrario, a riportare la condanna riportata, nonché la data della sentenza dell'Autorità giudiziaria che l'ha emessa;

k) l'invito ad indicare il domicilio e il recapito, completo di codice di avviamento postale o l'indirizzo PEC, al quale si desiderano che siano trasmesse le comunicazioni relative alla presente procedura comparativa;

l) l'indicazione del Responsabile Unico e la sua sottoscrizione.

Art. 13 - Requisito di particolare e comprovata specializzazione

1. Per 'particolare e comprovata specializzazione universitaria strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta deve intendersi il complesso delle qualità personali e del concreto bagaglio tecnico e professionale che deve essere posseduto dal consulente esterno. Salvi i casi di cui al successivo comma 3, per soddisfare tale requisito il candidato deve obbligatoriamente possedere:

a) un titolo di laurea Specialistica o Magistrale (ivi compresi in questa dicitura i corsi di laurea conseguiti in ordinamenti precedenti alla riforma universitaria entrata in vigore nell'anno 2001);

b) una specializzazione post-universitaria (dottorati, master di II livello ovvero collaborazioni consolidate con cattedre universitarie in ambiti affini a quelli per cui è richiesta la prestazione professionale).

2. Il titolo di cui alla lett. b) del comma precedente può essere sostituito da:

- a) eventuali pubblicazioni nell'ambito dell'oggetto della prestazione conferita;
- b) eventuali pregresse esperienze professionali presso lo stesso o altri Ordini professionali, ovvero presso Enti similari.

3. Si prescinde dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti di lavoro autonomo per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo, dei mestieri artigianali o dell'attività informatica, nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al Decreto Legislativo 10 settembre 2003, n. 276, purché senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore.

4. Nei casi previsti dal comma 3, l'accertamento dei requisiti di cui ai commi 1 e 2 è comunque oggetto di valutazione comparativa e costituisce criterio preferenziale per il candidato che li possieda.

Art. 14 - Procedura comparativa

1. Scaduto il termine per la presentazione delle offerte il Responsabile Unico procede alla valutazione dei curricula e/o delle offerte pervenute.

2. La comparazione avviene attraverso attribuzione di un punteggio ad ogni curriculum e/o offerta, che tenga conto, oltre che di quanto previsto dall'articolo 13, anche dei seguenti elementi e criteri:

- a) la qualificazione professionale e/o per l'offerta;
- b) le esperienze già maturate nello specifico settore oggetto dell'incarico e grado di conoscenza delle normative di settore;
- c) gli ulteriori requisiti strettamente legati alla specificità dell'incarico, della cui possibile valutazione deve essere data notizia nella sezione "Criteri di comparazione" all'interno dell'avviso di conferimento dell'incarico;
- d) gli eventuali titoli post-universitari o per le pubblicazioni o altra attività di ricerca svolte nel settore richiesto dal consulente.

3. Qualora siano state rispettate le procedure previste da questo Regolamento, l'incarico può essere affidato anche qualora sia pervenuto un solo curriculum e/o offerta ritenuti idonei allo scopo.
4. Qualora non siano pervenute offerte ma il conferimento sia giustificato da ragioni di urgenza e necessità, il Responsabile Unico provvede all'affidamento diretto, ad un soggetto in possesso di tutti i requisiti previsti dal presente Regolamento, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di una nuova procedura comparativa.
5. È fatta salva in ogni caso la possibilità per la Federazione di deliberare una procedura comparativa che preveda colloqui orali e/o prove scritte; in tale caso ad ogni prova verrà assegnato un punteggio.

Art. 15 - Esito della procedura e pubblicazione del conferimento dell'incarico

1. Terminata la comparazione, il Responsabile Unico pubblica la graduatoria e stipula il contratto con il soggetto che risulta primo in graduatoria.
2. All'atto della sottoscrizione del contratto, il professionista rilascia l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai fini della normativa sulla privacy.
3. Tutti i contratti di incarichi professionali e di consulenza, dopo l'affidamento, sono pubblicati per estratto (contenente la data della stipula, la durata della prestazione, l'oggetto del compenso e il nome del professionista incaricato) sul sito web istituzionale dell'Ente per tutta la durata del loro svolgimento.

Art. 16 - Casi di esclusione

1. Sono esclusi dalle procedure comparative e dagli obblighi di pubblicità le prestazioni meramente occasionali caratterizzate da un rapporto fiduciario, che si esauriscano in una prestazione episodica che il collaboratore svolga in maniera saltuaria e che si svolgano in maniera del tutto autonoma. In tali casi troverà applicazione l'art. 19, comma 3.
2. È altresì esentato dall'obbligo del rispetto delle procedure di cui all'art. 10 e ss. il conferimento degli incarichi il cui compenso sia inferiore ad Euro 40.000,00 al netto dell'IVA; in tale caso troveranno applicazione le norme di cui all'art. 7.

Art. 17 - Verifica dell'esecuzione e del buon esito dell'incarico

1. Il Responsabile Unico verifica periodicamente il corretto svolgimento dell'incarico, mediante verifica della coerenza dei risultati conseguiti.
2. In caso di prestazioni non conformi a quanto previsto dal contratto, il Responsabile Unico può richiedere all'incaricato di integrare l'attività ed i risultati entro un termine prestabilito, comunque non superiore a novanta giorni, ovvero, in caso di impossibilità dell'integrazione, può risolvere il contratto per inadempimento.

Art. 18 Servizi legali

1. L'affidamento dei servizi legali, individuati dall'art. 56, comma 1, lett. h), del Codice, sono esclusi dall'applicazione del Codice. In ragione di ciò, essendo caratterizzati da un rapporto fiduciario *intuitu personae*, non saranno soggetti alla necessità di svolgere una vera e propria procedura comparativa, dovendosi invece rispettare i «principi generali che regolano l'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza e adeguata motivazione». In conseguenza di quanto appena evidenziato, nell'affidamento dei servizi legali qui considerati la Federazione Nazionale si atterrà al rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, proporzionalità, pubblicità. Non si applica il principio di rotazione.

SEZIONE IV

Art. 19 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore immediatamente il giorno successivo alla sua approvazione.
2. Il presente Regolamento è altresì pubblicato sul sito web istituzionale della Federazione Nazionale.

Art. 20 - Abrogazioni

1. Dall'entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le disposizioni approvate e vigenti comunque configgenti con il presente Regolamento

Art. 21 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento non si applica ai contratti esclusi dall'ambito di applicazione del Codice, ai contratti attivi e ai contratti a titolo gratuito, oltre agli eventuali affidamenti in modalità *in house providing*. Sono fatte salve le minute spese disciplinate da appositi regolamenti per il funzionamento dei fondi economici.
2. Restano fermi gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. cc) del Codice) e di negoziazione (di cui all'Allegato I.1 articolo 3, comma 1, lett. dd) del Codice), anche telematici e sulla centralizzazione e aggregazione della committenza (art. 62). Restano ferme, altresì, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
3. Formano parte integrante e sostanziale del presente regolamento e si intendono richiamate nelle procedure di acquisto effettuate in base allo stesso, le disposizioni del Piano triennale di prevenzione della corruzione e del Codice di comportamento adottati in osservanza della legge n. 190/2012, nel testo vigente, nonché degli altri provvedimenti adottati in materia.
4. Per quanto non previsto nel presente Regolamento si fa integrale rinvio alla normativa di legge e regolamentare statale, nonché alla normativa regionale applicabile, le cui modifiche e integrazioni che dovessero intervenire prevalgono automaticamente senza necessità di apposito recepimento